



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

**BOZZA TECNICA
DI DATA 23.05.2016**

**Regolamento per la
convivenza civile**

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. di data

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

Art. 3 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Art. 4 Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere

Art. 5 Attività proibite e uso del suolo pubblico

Art. 6 Esecuzione di giochi in luogo pubblico

Art. 7 Recinzione e manutenzione terreni

Art. 8 Tende, bacheche, targhe e monumenti

Art. 9 Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

Art. 10 Giardini, parchi, aree verdi e fontane

Art. 11 Corsi d'acqua

Capo II - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 12 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 13 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

Art. 14 Rumori e schiamazzi per le strade

Art. 15 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

Capo III - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 16 Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 17 Prevenzione dei danneggiamenti

Art. 18 Lancio di sassi e altri oggetti, sostanze o liquidi

Art. 19 Pericolo di incendi, esalazioni moleste

Art. 20 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

Art. 21 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art. 22 Trasporto di oggetti pericolosi

Art. 23 Sicurezza degli edifici pubblici o privati

Art. 24 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

Art. 25 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

Capo IV - Mestieri e attività lavorative

Art. 26 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Art. 27 Obbligo di vendita merci esposte e dell'uso dei bagni

Art. 28 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

Art. 29 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

Art. 30 Mestieri ambulanti, artisti di strada e altre attività aventi luogo su aree pubbliche o aperte al pubblico

Art. 31 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
Art. 32 Raccolta stracci
Art. 33 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

TITOLO III EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 34 Educazione alla legalità
Art. 35 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

TITOLO IV SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Capo I - Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori

Art. 36 Sistema sanzionatorio
Art. 37 Sanzioni
Art. 38 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

Capo II - Procedura di rimessa in pristino

Art. 39 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
Art. 40 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 Entrata in vigore
Art. 42 Norma transitoria

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1 Il presente regolamento, espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, e di quanto previsto dal Piano per lo Sviluppo della coesione e del capitale sociale della città di Rovereto, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. In questa accezione il presente regolamento, assumendo quale finalità generale la civile convivenza, si collega in termini funzionali al regolamento per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani che promuove e disciplina il coinvolgimento dei cittadini in tali attività.

2 Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112.

3 Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- b) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- c) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) educazione alla legalità e assistenza alle persone.

4 Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5 Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente regolamento per la convivenza civile.

Art. 2 – Definizioni

1 Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si definisce:

- a) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- b) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- c) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa

- esercitata in qualsiasi forma, fatta salva la normativa vigente in materia;
- e) educazione alla legalità e assistenza alle persone: per educazione alla legalità si intendono le azioni che il Comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate, indigenti o in situazioni di marginalità, e l'attività volta al sostegno dei minori stranieri non accompagnati e/o in condizione di possibile pregiudizio.

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 3 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1 Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.

2 Ferme restando le disposizioni contenute nella normativa vigente, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

3 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e provinciali, nonché nei regolamenti comunali di igiene e per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati e della nettezza urbana, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

4 E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

5 Le buche di letame od altri simili serbatoi non possono essere ubicate in prossimità delle abitazioni e loro pertinenze.

Art. 4 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del codice penale, in luogo pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo;
- b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna;
- c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
- d) stazionare in modo palesemente indecente bivaccando, mangiando, ubriacandosi sul suolo pubblico, in particolare sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, o sulla soglia di edifici prospicienti la pubblica via;
- e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le

abitazioni o vicino agli ospedali o ai luoghi di culto; tutto ciò anche effettuando accattonaggio o vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli;

f) effettuare accattonaggio esibendo cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni, o animali di qualsiasi specie con cuccioli lattanti da svezzare, o animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, impossibilitati alla deambulazione, o sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti, o in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà;

g) vendere o offrire merci o servizi, o raccogliere firme o fondi, con grida o altri comportamenti molesti, oppure davanti agli ingressi degli ospedali;

h) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;

i) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici, compresi gli animali presenti nelle apposite aree all'interno dei parchi comunali. E' proibita la dispersione di qualsivoglia quantità e qualità di materiale commestibile a piccioni (*columbia livia domestica*) presenti allo stato libero sul territorio comunale per non favorirne lo sviluppo, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'Amministrazione comunale;

l) abbandonare alimenti destinati ad animali, salvo quanto consentito dalla normativa vigente;

m) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;

n) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani, nonché abbandonare rifiuti al di fuori degli stessi. Nel caso in cui i rifiuti da conferire non siano compatibili con le bocche di carico dei contenitori, si dovrà provvedere al conferimento presso i centri di raccolta materiali autorizzati.

Art. 5 – Attività proibite e uso del suolo pubblico

1 Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal Comune, secondo le modalità contenute nell'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, fatte salve le disposizioni del codice della strada, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2 Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:

- a) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- b) pulire utensili, attrezzi, o altri oggetti;
- c) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative recando disturbo.

Con apposito provvedimento sono individuate le modalità di utilizzo del suolo o dell'area pubblica o di pubblico uso, occupazioni temporanee di modeste dimensioni, nonché plateatici a servizio dei pubblici esercizi.

Art. 6 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1 Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

2 I giochi organizzati da più persone, con l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico o dell'area pubblica o di pubblico uso e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

Art. 7 - Recinzione e manutenzione terreni

1 I terreni devono essere tenuti in ogni momento, da parte di chi ne ha la disponibilità, in buone condizioni di manutenzione e decoro, e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie, con particolare riguardo alle sterpaglie ed ai

ristagni d'acqua.

2 Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

3 E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.

4 Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.

Art. 8 - Tende, bacheche, targhe e monumenti

1 Fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, nonché dal regolamento comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, la collocazione o la modificazione di tende, pennoni per bandiere, bacheche e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta a parere viabilistico.

2 E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporczia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato.

3 Monumenti, tabernacoli, targhe o lapidi commemorative devono essere espressamente autorizzati dal Comune.

4 L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Art. 9 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1 Ferme restando le disposizioni previste dal regolamento edilizio comunale riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dal precedente articolo 8, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni, e collocare permanentemente oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.

2 Ferme restando le disposizioni di legge, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

3 L'Amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

4 E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

Art. 10 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

1 Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a) cogliere fiori, sradicare piante, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
- b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
- c) transitare o sostare con veicoli a motore, fatti salvi i veicoli autorizzati, nei luoghi del punto b)

nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il codice della strada;

d) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri ad esclusione di eventi e/o manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione comunale;

e) salire sugli alberi, conficcarvi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;

f) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati;

g) infliggere pali o qualsiasi altra struttura nel manto erboso;

h) introdurre bottiglie, bicchieri o qualsiasi altro oggetto in vetro o materiali simili, che potrebbero determinare situazioni di pericolo in caso di rottura, specie nelle aree gioco e nelle aree a verde.

2 All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di cavalli, carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature, nonché piccole attrazioni viaggianti.

3 I gestori delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature noleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.

4 E' vietato fare il bagno nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquee.

Art. 11 - Corsi d'acqua

1 Fatte salve le norme di legge, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nell'alveo dei corsi d'acqua è vietato:

a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;

b) compiere opere di qualsiasi tipo;

c) lavare veicoli, oggetti o animali;

d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;

e) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;

f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;

g) gettare rifiuti di qualsiasi tipo;

h) spostare e/o rimuovere anche temporaneamente massi di qualsivoglia dimensione.

CAPO II PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 12 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1 Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita.

2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e provinciali, nonché nel regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, e coerentemente con la vigente zonizzazione acustica della città, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.

3 E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Art. 13 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1 I gestori di locali, come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico, e dei luoghi di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. La propagazione di suoni con qualsivoglia dispositivo atto ad amplificarli è permessa previa comunicazione all'ufficio competente e previa concessione di eventuale deroga rispetto al regolamento comunale in materia di inquinamento acustico. La propagazione deve cessare tassativamente entro gli orari previsti dal regolamento (in caso di comunicazione) o entro i termini previsti nella deroga.

2 L'Amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del precedente comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'articolo 38.

Art. 14 – Rumori e schiamazzi per le strade

1 Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale in materia di inquinamento acustico e al di fuori delle attività di ritrovo di cui al precedente articolo 13, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.

2 Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore. Ove presenti, ci si dovrà attenere scrupolosamente alle prescrizioni fornite dall'Amministrazione.

Art. 15 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1 E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

CAPO III SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Art. 16 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1 Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2 Ferme restando le disposizioni contenute nella normativa vigente, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso

in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.

4 I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti, al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale. Il presente comma ha validità fatte salve le disposizioni previste dal regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.

5 Per quanto non previsto dal codice della strada, è fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle scalinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, possono imporre prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Art. 17 – Prevenzione dei danneggiamenti

1 Ferme restando le disposizioni contenute nella normativa vigente, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o esposto alla pubblica fede.

2 E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi animali od oggetti, tranne nei casi in cui la tradizione comune prevede di lanciarvi monete. Le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque impossessarsene.

3 E' comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti manifesti, scritti, disegni, fotografie, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

4 E' proibito altresì collocare, appoggiare o legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti, o elementi di arredo urbano, qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare o danno alla barriera o all'elemento, nonché su manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico.

Art. 18 - Lancio di sassi e altri oggetti, sostanze o liquidi

1 E' fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche, o recando fastidio a chiunque.

Art. 19 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1 In tutto il centro abitato, come definito dal codice della strada, è fatto divieto di bruciare foglie,

sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato, come definito dal codice della strada, è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

2. In casi particolari, e comunque ove prescritto dall'Amministrazione, potranno essere effettuate bruciature controllate di materiale vegetale o altro materiale (come arnie), qualora affetto da patologie potenzialmente infettive. Nel qual caso l'autore dovrà darne comunicazione formale all'Amministrazione, che valuterà il caso di specie fornendo tutte le indicazioni al fine di arrecare il minimo disturbo possibile.

3 E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

4 E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art. 20 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1 E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, mortaretti, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Art. 21 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1 Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2 Le attrezzature o i manufatti esposti al potenziale contatto con il pubblico dovranno essere installati o posizionati o protetti in modo da non causare pericolo per la collettività.

3 E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 22 - Trasporto di oggetti pericolosi

1 Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art. 23 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1 Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli.

2 Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

3 E' fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del

domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative.

4 L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

5 In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

6 E' fatto obbligo agli amministratori di condominio di esporre all'esterno dei fabbricati dagli stessi amministrati targa riportante le proprie generalità, il domicilio, il recapito telefonico, il fax e la pec.

Art. 24 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1 E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

2 Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Art. 25 – Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1 E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, o ogni altro luogo, quando ciò costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità, o possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.

CAPO IV MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 26 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1 Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2 I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento puliti e ben mantenuti per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Art. 27 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

1 Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato. E' vietata la somministrazione, la vendita e l'offerta, a titolo gratuito e di assaggio, di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto, come previsto dalla legge provinciale 14.07.2000, n. 9. Viene fatto salvo quanto previsto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, nonché dagli altri divieti disposti dalla normativa di settore.

2 E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di

mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge provinciale 14.07.2000, n. 9.

Art. 28 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1 L'esposizione della merce per la vendita fuori dai negozi o per strada deve avvenire nei termini e con le modalità previste da apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge provinciale 30.07.2010, n. 17, e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

2 Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

3 E vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 29 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

1 Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art. 30 - Mestieri ambulanti, artisti di strada ed altre attività aventi luogo su aree pubbliche o aperte al pubblico

1 Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, l'Amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

Art. 31 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1 Fatte salve le norme statali, provinciali e comunali in materia, gli allestimenti, le casette e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, inoltre dovranno essere rispettate le prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune anche in funzione della loro localizzazione. Le aree adibite a questo scopo dovranno essere adeguatamente attrezzate per gestire i rifiuti prodotti, con oneri a proprio carico, secondo la normativa vigente.

2 Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di almeno metri tre intorno allo spazio occupato.

3 A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4 Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
b) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.

5 L'Amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifico provvedimento, impartire disposizioni o specificazioni.

Art. 32 - Raccolta stracci

1 Chiunque svolge l'attività di raccolta di stracci o altri oggetti usati, qualora si definiscano rifiuti ai sensi del testo unico ambientale (decreto legislativo 03.04.2006, n. 152), deve essere in possesso dei necessari titoli autorizzativi e deve farlo nel rispetto della privativa, che spetta al Comune che può esercitarla con eventuali deleghe.

In ogni caso, per l'attività di raccolta, bisogna aver cura che durante tutte le operazioni, ivi compreso lo sgombero, non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio.

E' vietata la collocazione, su aree pubbliche o aperte al pubblico, di cassonetti per la raccolta di indumenti, scarpe o similari, senza autorizzazione del Comune.

Art. 33 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1 Fatte salve le norme sulla pubblicità, sull'occupazione del suolo pubblico o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

2 Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

3 E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

TITOLO III EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 34 – Educazione alla legalità

1 L'Amministrazione comunale promuove l'educazione alla legalità, ritenendola la base di ogni azione di prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. In questo spirito, la Polizia Locale collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente regolamento. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art. 35 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1 In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene, in collaborazione con il Servizio attività sociali.

2 Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, i competenti servizi sociali valutano, in relazione alle condizioni economiche e sociali, i necessari e possibili interventi di supporto.

3 Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Locale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dal Servizio attività sociali e/o deputato a funzioni di prima accoglienza. In caso di minorenni il personale della Polizia Locale interviene di norma congiuntamente al personale del Servizio attività sociali.

4 Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'articolo 403 del codice civile, il Servizio attività sociali, di norma in collaborazione con la Polizia Locale, interviene identificando il minore e provvedendo al suo collocamento presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera non accompagnati, si procede all'identificazione e all'accompagnamento presso strutture adeguate, con l'attivazione dei competenti servizi provinciali. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

TITOLO IV

SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I

SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 36 – Sistema sanzionatorio

1 Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689, dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e del regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 19.06.2012, n. 25.

2 Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

3 L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'articolo 18 della legge 24.11.1981, n. 689, è individuata nel Servizio competente per materia ai sensi dell'articolo 6 del regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 19.06.2012, n. 25. I proventi sono destinati al Comune.

4 Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

5 Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

Art. 37 –Sanzioni

1 Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 comma 1, articolo 11 comma 1 lettere a), d), f), articolo 17 comma 4, articolo 21 comma 1 e articolo 24 comma 2, del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

2 Chiunque viola le altre disposizioni del presente regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

3 Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

4 Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

5 Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'articolo 40 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di immediata attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

6 E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24.11. 1981, n. 689 e del decreto del Presidente della Repubblica 29.07.1982, n. 571. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art. 38 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

1 L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso.

CAPO II PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 39 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1 Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2 Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 37 comma 6. L'agente accertatore invia copia del verbale con specifico rapporto al Servizio competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. In caso di mancata ottemperanza a quanto diffidato, si può provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 40 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1 Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Servizio competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2 Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 37 comma 6. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 – Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 42 – Norma transitoria

1 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento comunale di polizia urbana approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio di data 24 gennaio 1925 e successive modificazioni, nonché nei suoi allegati, fatta eccezione per le disposizioni contenute nell'allegato 7 "Norme per la detenzione e circolazione di animali nel comune di Rovereto" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di data 20.07.1992, n. 290.

Cessano altresì di avere vigore le disposizioni contenute in atti e provvedimenti comunali riguardanti le stesse materie che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili.

2 L'emanazione di nuove disposizioni con atti aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.